

FIBS
TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Nicola Tassoni	Componente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente

*

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- SOLDI LUIGI, tesserato FIBS e Manager della Bollate Softball 1969 A.S.D. per violazione dei doveri di lealtà e correttezza e non discriminazione, di cui agli artt. 2 e 6 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per avere rivolto una frase gravemente offensiva all'indirizzo di Larry Chirry Castro Mata, manager della squadra avversaria Saronno Softball, al termine dell'incontro S00SLAAA1012 del 27.5.2017, nonché
- BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a titolo di responsabilità oggettiva derivante dalla condotta del proprio tesserato, ai sensi dell'art. 5.13 del Regolamento Attività Agonistica FIBS.

*

Il Tribunale ricevuto in data 28 Ottobre 2017 l'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 9/17, ai sensi dell'art. 50 R.G., fissava la discussione per il giorno 4 dicembre 2017.

All'udienza risultava presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Marzo Scarpati, assenti l'incolpato e il rappresentante della Bollate Softball 1969 A.S.D., quali avevano fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale in data 29.11.2017 una comunicazione di impossibilità a presenziare all'udienza.

Il sostituto Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento, relazionando sulla complessiva attività di indagine svolta e sui risultati delle audizioni dei testi, e precisando la richiesta di dichiarazione di responsabilità disciplinare a carico dell'incolpato e di responsabilità della Società ai sensi dell'art. 5.13 del Regolamento di Giustizia, indicando per il primo la richiesta di squalifica per 2 giornate, da scontarsi all'inizio del campionato 2018, mentre per la Bollate Softball 1969 A.S.D. la multa di € 100,00=.

All'esito il Tribunale si ritirava in camera di consiglio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore Federale riceveva in data 30.5.2017 dal Presidente della Saronno Softball, Piero Bonetti, una e-mail con la quale lo stesso riferiva quanto sarebbe accaduto a margine dell'incontro del 27.5.2017 con la avversaria Bollate Softball 1969 A.S.D. (di seguito "Società"). In particolare, secondo la segnalazione del Bonetti, Luigi Soldi al termine della partita, avvicinato dal manager della squadra avversaria, Larry Chirry Castro Mata, lo avrebbe "*bruscamente invitato ad andarsene, apostrofandolo ad alta voce con le seguenti parole, da me e da molte altre persone perfettamente udite: <<Con quel nero di merda non voglio più parlarci, altrimenti lo prendo a calci in culo da qui al Venezuela>>*".

Tale segnalazione veniva inviata dal Bonetti a molti destinatari, tra cui tutti i principali organi federali FIBS (Presidente, Segreteria Nazionale, Procura Federale, Giudice Sportivo Nazionale, Comitato Nazionale Organizzazione Gare, Comitato Nazionale Arbitri) nonché, per conoscenza, al

Comitato Regionale FIBS per la Lombardia e a tutte le società iscritte al Campionato Nazionale ISL 2017.

A seguito di comunicazione di avvio dell'azione disciplinare del 5.6.2017, la Società, in persona del Presidente Guido Soldi, faceva pervenire una memoria in data 8.6.2017 con la quale respingeva ogni accusa, descrivendo molteplici altre circostanze dell'incontro che avrebbero, a suo dire, meritato azione disciplinare, e ammettendo che Luigi Soldi avrebbe *“invitato Castro ad allontanarsi, probabilmente con un tono rabbioso, ma non ha mai pronunciato la frase incriminata”*.

Inoltre, segnalava la memoria, la gravità della circostanza dell'invio della segnalazione da parte di Bonetti a tutti gli organi federali (e non solo agli organi di giustizia sportiva) nonché a tutte le società ISL.

Nell'istruttoria la Procura Federale ascoltava numerosi testimoni, segnatamente Piero Bonetti, Larry Chirry Castro Mata, Luigi Soldi e Andrea Dugheria, ed acquisiva le dichiarazioni scritte di Roberta Soldi, Ivan Parise, Luigi Soldi, Andrea Dugheria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il deferimento portato all'attenzione di questo Tribunale non appare assistito da prove sufficienti. Questo Tribunale non ignora la giurisprudenza segnalata anche dalla Procura nell'atto di deferimento, in particolare la pronuncia n. 6/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport CONI a Sezioni Unite, secondo la quale *“è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.”*, con conseguente applicazione, anche nella valutazione delle violazioni sportive disciplinari, della regola del *“più probabile che non”*. Nondimeno il quadro probatorio emerso dalle dichiarazioni e dalle memorie rese dai testimoni, non appare sufficiente a fondare una decisione di condanna in relazione alla responsabilità disciplinare di cui all'atto di deferimento, per le ragioni che seguono.

In particolare, si segnala che, nell'audizione di Luigi Soldi del 6.9.2017, lo stesso ammetteva di avere avuto, al termine dell'incontro *“uno scambio verbale molto energico con il manager della squadra avversaria, Sig. Mata”* senza tuttavia *“aver ricevuto alcun tipo di insulti o (...) aver insultato il Sig. Mata”*.

Parimenti, il Dugheria nell'audizione dell'11.9.2017 ammetteva che, al termine dell'incontro, *“gli animi erano parecchio agitati”*, senza tuttavia confermare alcuna frase in particolare indirizzata dal Soldi al Mata.

Diversamente, la circostanza che le parole offensive addebitate a Soldi, secondo la segnalazione di Bonetti, sarebbero state *“da me e da molte altre persone perfettamente udite”*, non appare sufficientemente confermata dai verbali delle altre audizioni.

Infatti, in proposito occorre sottolineare che, da quanto emerso dal quadro istruttorio, lo scambio si sarebbe svolto in campo, ad una certa distanza dalle tribune e, in particolare (come risulta dalla dichiarazione resa da Roberta Soldi con e-mail del 14.6.2017), tra il dugout di prima base e casa base.

Quanto al tono dello scambio, solo la testimonianza del Mata (resa in data 17.7.2017) afferma che Luigi Soldi avrebbe urlato la frase incriminata, mentre altre (Roberta Soldi, Ivan Parise), evidenziano che lo stesso si sarebbe svolto non ad un volume elevato, il che porta a dedurre che fosse difficile, se non impossibile, udire la conversazione per chi non si trovasse nelle vicinanze del luogo, ossia in campo tra il dugout di prima base e casa base.

Al riguardo, per quanto concerne la posizione del segnalante, vi è la circostanza, che può ritenersi di rilievo oggettivo in questo procedimento in quanto confermata da parti opposte, che il Bonetti entrava in campo soltanto dopo il saluto tra i manager. Ciò viene sostenuto nella memoria di Guido Soldi dell'8.6.2017 e confermato dalla audizione dello stesso Bonetti del 21.6.2017.

In definitiva, quindi, appare fondato ritenere che Bonetti non abbia udito direttamente né assistito personalmente allo scambio tra Luigi Soldi e Larry Chirry Castro Mata. Pertanto gli elementi a corredo dell'atto di deferimento non appaiono sufficienti a sostenere l'accusa.

2. Da ultimo, questo Tribunale ritiene che la circostanza dell'invio da parte del Bonetti della propria segnalazione non solo agli organi di giustizia federale, ma a tutti i principali organi FIBS e soprattutto all'intero arco delle società iscritte al campionato ISL costituisca un fatto potenzialmente non privo di conseguenze ai fini della responsabilità disciplinare del Bonetti e della società dallo stesso rappresentata. Ciò infatti, anche in disparte ogni potenziale delegittimazione dello *ius dicere* di questo Tribunale, appare idoneo a ledere indebitamente la reputazione ed il buon nome dei soggetti additati nella segnalazione che, lo si sottolinea, è e resta un atto unilaterale dell'esponente. Al riguardo, pertanto, si inviano gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di propria competenza.

PQM

Il Tribunale Federale FIBS dichiara di non doversi procedere a carico del tesserato SOLDI LUIGI e della BOLLATE SOFTBALL 1969 ASD.

Invia gli atti alla Procura Federale per valutare la posizione di Bonetti Piero in relazione alla circostanza dell'invio della segnalazione a tutte le società iscritte al Campionato Nazionale ISL 2017.

Così deciso in Roma il 4.12.2017, previa lettura del dispositivo.

F.to ILPRESIDENTE